SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1999.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1999.

Ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999.

99A10062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 novembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.155 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 11 e 26 ottobre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,

ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A10070

DECRETO 15 novembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.155 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 e 27 luglio, 5 e 6 agosto, 15 e 22 settembre, 11 e 26 ottobre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 14 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 14 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventicinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A10069

DECRETO 15 novembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, venticinquesima e ventiseiesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.155 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventiquattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una venticinquesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una venticinquesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventiseiesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della venticinquesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della venticinquesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A10071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arcoop - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Arcore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione datata 27 agosto 1999 del dott. Nelso Tilatti, commissario governativo della società cooperativa «Arcoop - Società cooperativa edilizia a r.l.», in gestione commissariale con decreto ministeriale 10 ottobre 1994, con sede in Arcore (Milano) dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcoop - Società cooperativa edilizia a r.l.», in gestione commissariale, con sede in Arcore (Milano), costituita in data 9 giugno 1983 con atto a rogito notaio Maria Alessandra Panbianco di Milano, omologato dal tribunale di Monza con decreto del 1° luglio 1983, iscritta al n. 25101 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Giovanna Barindelli, nata a Cesano Maderno (Milano) il 21 aprile 1950 ed ivi residente in via Borromeo, 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10072

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 ottobre 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e presso centri pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VIsta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dal sig. Matthias Laubenstein;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alla premesse, il titolo di «Diplom-Physiker» e di «Doktors der Naturwissenschaften» rilasciati dalla Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg al sig. Matthias Laubenstein nato ad Heidelberg l'8 ottobre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A10052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 1999.

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente controlli;

Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea — legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, comma 6, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero per le politiche agricole di un albo degli organismi privati che adempiono ai requisiti di cui al comma 2 dello stesso art. 53, denominato Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette e le indicazioni gegrafiche protette;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 5 del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte dell'«I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.» intesa ad ottenere l'iscrizione all'albo predetto;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati che presentano la richiesta all'albo ai sensi del citato comma 5 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole, debbono rispondere ai requisiti previsti dalla norma EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo di controllo «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.» con sede in via Pisacane n. 53 - Senigallia (Ancona), all'albo predetto;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.», con sede in via Pisacane n. 53 - Senigallia (Ancona), è iscritto ai sensi del comma 5 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 nell'albo previsto dal comma 6 del citato art. 53.

Art. 2.

L'organismo iscritto «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza.

Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione l'organismo di controllo «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 10 dell'art. 53 della citata legge n. 128/1998 per i singoli prodotti a DOP e a IGP, potrà essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole, a condizione che sia presentata specifica domanda da soggetti indicati nel comma 7 del predetto art. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A10058

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1999.

Emanazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge citata;

Visti gli atti del S.A.I. culminati con l'approvazione dello statuto nella seduta del 14/15 gennaio 1999;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 31 marzo 1999 con cui si è proceduto all'approvazione definitiva del testo dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1999 con cui il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame di alcune disposizioni dello statuto;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 ottobre 1999, concernente il riesame delle disposizioni che hanno formato oggetto dei rilievi del M.U.R.S.T.;

Preso atto della deliberazione con cui il S.A.I., in data 4 novembre 1999, letto il decreto ministeriale 2 giugno 1999, ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali modificando ed integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato in data 31 marzo 1999 ed approvando lo statuto stesso nella versione definitiva, con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 10, della legge n. 168/1989;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Viene emanato lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma. Lo stesso viene allegato al presente decreto, quale sua parte integrante.

Roma, 16 novembre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. L'Università «La Sapienza» di Roma, di seguito denominata «La Sapienza», è una comunità che ha come compito primario la ricerca, lo studio e la formazione e a cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti (professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990), personale tecnico, amministrativo e ausiliario, e studenti, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia didattica, scientifica e organizzativa.

2. «La Sapienza» esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali della ricerca scientifica e della didattica, ogni tipo di formazione di livello superiore, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale e le attività a queste strumentali e/o complementari, nonché la ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e privato.

3. «La Sapienza» assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale.

4. «La Sapienza» garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e del relativo coordinamento.

5. «La Sapienza», promuove e favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica. «La Sapienza» considera tra i propri compiti fondamentali anche lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

6. «La Sapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza delle procedure. Garantisce, quindi, ai singoli docenti autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste da questo statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonché nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.

7.«La Sapienza» provvede a tutti i livelli di formazione rilasciando i titoli secondo la normativa vigente. Provvede altresì ad impartire corsi ed a rilasciare i relativi titoli di perfezionamento e di master per settori disciplinari, nonché corsi di formazione universitaria di base e corsi ad hoc in relazione alle esigenze della società.

8. «La Sapienza» partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale.

9. «La Sapienza» è un sistema universitario articolato in atenei federati ed autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo.

10. «La Sapienza» attua al suo interno la valutazione del raggiungimento delle finalità istituzionali.

11. «La Sapienza» istituisce e favorisce il tutorato e una didattica commisurata ai bisogni formativi degli studenti.

12. «La Sapienza» tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale ed agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio.

Art. 2.

Principi organizzativi

1. «La Sapienza» ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini.

2. «La Sapienza» favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali. Essa garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni di natura privata e personale; a tal fine assicura adeguata conoscibilità, mediante affissione pubblica, degli avvisi di convocazione e dei verbali di tutti gli organi collegiali.

3. «La Sapienza» favorisce la partecipazione e garantisce la segretezza del voto a tutte le categorie del personale e agli studenti, per le elezioni delle rappresentanze e delle cariche.

4. «La Sapienza» valuta i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione alle finalità perseguite al fine di misurare l'economicità e l'efficienza della gestione dell'Università, ed elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.

5. I bilanci dell'Università e quelli di ogni altro suo autonomo centro di spesa sono resi pubblici entro un mese dalla relativa approvazione.

6. L'Università stabilisce autonomamente in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero Foro.

Art. 3.

Programmazione delle attività

1. «La Sapienza» svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario pubblico nazionale e regionale, al cui coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua competenza.

2. «La Sapienza», in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale, di ricerca e di insegnamento e nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. Concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle università, alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE

Art. 4.

Articolazione de «La Sapienza» in atenei federati

1. Al fine di garantire l'unità degli studi universitari e salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono, l'Università «La Sapienza» si articola in atenei federati ed autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi propri.

Gli organi centrali di governo de «La Sapienza» sono competenti in materia di programmazione e di indirizzo, di attribuzione programmata delle risorse, di relazioni internazionali, di valutazione, di organizzazione dei servizi comuni, con esclusione, ai sensi della normativa vigente, di qualsiasi funzione gestionale.

Resta compito degli organi centrali, attraverso la commissione ricerca scientifica, la valutazione ed il finanziamento dei grandi progetti scientifici di università.

Agli organi di governo di ciascun ateneo spetta ogni altra competenza, con piena autonomia amministrativa ed organizzativa.

2. Organi di governo degli atenei sono il presidente, un consiglio accademico ed un organo tecnico-amministrativo.

3. Gli atenei federati si danno propri regolamenti, approvati dal rispettivo consiglio accademico a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento di ciascun ateneo dovrà prevedere la composizione e le modalità di elezione degli organi di governo, assicurando la pariteticità della rappresentanza di tutte le componenti (professori ordinari, associati, ricercatori, personale non docente e studenti) previste negli organi, e la pariteticità di rappresentanza delle facoltà che vi partecipano. Il regolamento dovrà altresì prevedere meccanismi rivolti a garantire la rotazione delle cariche fra le facoltà presenti in ciascun ateneo.

Nessuno può godere dell'elettorato attivo e passivo in più di un ateneo federato.

Le cariche di membro degli organi di governo degli atenei sono incompatibili con le cariche elettive degli organi centrali de «La Sapienza», salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

4. Le dimensioni di ciascun ateneo, che dovrà aggregare almeno due facoltà diverse, sulla base di progetti didattico-culturali comuni, saranno in linea di massima comprese tra 10.000 e 25.000 studenti iscritti in corso.

5. In sede di approvazione del bilancio preventivo de «La Sapienza», gli atenei, su delibera del consiglio di amministrazione e parere conforme del senato accademico, sono dotati di risorse che ciascun ateneo destinerà autonomamente a spese di investimento e di funzionamento ivi comprese le spese per il personale.

Gli organi di ciascun ateneo, secondo i rispettivi regolamenti, provvedono alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi comprese quelle per il personale, fra le strutture ad esso afferenti. Gli atenei possono avvalersi, per le proprie finalità istituzionali, dei servizi centrali de «La Sapienza».

6. Agli studenti di ciascun ateneo è garantito l'accesso alle competenze specialistiche presenti in altri atenei sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea.

7. Sulla base di specifici ed organici progetti, facoltà e dipartimenti possono chiedere al senato accademico, che ne regolamenta le modalità, di spostarsi da un ateneo ad un altro ovvero di formare un nuovo ateneo.

8. In caso di recesso di un ateneo federato da «La Sapienza» le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare in uso rimane assegnato a «La Sapienza» che provvede in merito.

Art. 5.

Organizzazione delle facoltà

1. Le facoltà e le scuole ad esse equiparate sono strutture fondamentali per lo sviluppo culturale, per l'integrazione scientifica e per il coordinamento della didattica. Esse sono costituite con il concorso di più settori scientifico-disciplinari affini o complementari e si articolano in corsi di studio ai vari livelli.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali le facoltà sono dotate di autonomia organizzativa e di poteri decisionali in materia di spesa, che esercitano nel rispetto dell'autonomia amministrativa degli altri organi e dei principi posti dal presente statuto.

Le facoltà potranno diventare centri di spesa su deliberazione degli atenei.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto ciascun consiglio di facoltà adotterà, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, individuati secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, il proprio regolamento organizzativo.

4. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà prevedere, determinandone le modalità, la elezione, ad opera di tutti i componenti del consiglio di facoltà, del preside, dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti e fornito della rappresentanza sostanziale e processuale della facoltà, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; dovranno inoltre essere previste la durata della sua permanenza in carica, per un periodo comunque non superiore a tre anni, e la rieleggibilità per non più di una volta consecutiva.

5. Il regolamento di facoltà dovrà prevedere la partecipazione al consiglio di facoltà, dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti, dei professori di ruolo e fuori ruolo; dei ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 titolari di corsi per supplenza o affidamento o di moduli didattici; di un ricercatore rappresentante di ogni raggruppamento scientifico-disciplinare presente nell'ordinamento didattico della facoltà; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei suoi componenti.

6. Il regolamento di facoltà dovrà altresì prevedere:

a) le modalità di partecipazione alle riunioni ed alle votazioni delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare;

b) le modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli studenti;

c) la costituzione e le modalità di funzionamento di un nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica;

d) la costituzione e le modalità di funzionamento di un osservatorio studentesco con il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.

7. Il regolamento di facoltà potrà, tra l'altro, prevedere determinandone le modalità:

a) la nomina di un vice-preside scelto tra i professori di ruolo;

b) la nomina di una giunta, in cui siano presenti tutte le categorie di docenti, più una rappresentanza degli studenti nella misura del 15%, cui siano delegati compiti di ordinaria amministrazione; potrà anche prevedere la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei consigli di facoltà;

c) la nomina di commissioni istruttorie per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza;

d) la possibilità di delega, stabilendo modalità e criteri, delle funzioni del consiglio di facoltà in materie concernenti l'attività didattica ai consigli di corso di laurea o di diploma o di altri corsi di studio e ai dipartimenti; deve comunque restare di competenza del consiglio di facoltà la programmazione generale dell'attività didattica ed il potere, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di esercitare in casi specifici i poteri delegati;

e) la possibilità di delega, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera *d),* delle competenze del consiglio di facoltà in materia di utilizzazione dei posti di ruolo del personale docente e di nomina dello stesso ai dipartimenti e la possibilità di attribuire al parere degli stessi un'efficacia relativamente vincolante, prevedendo in tal caso i requisiti necessari per discostarsene. La delega ai dipartimenti delle funzioni è obbligatoria per le facoltà i cui consigli superino i 350 componenti;

f) la costituzione e le modalità di funzionamento di una commissione di programmazione, composta da rappresentanze paritetiche delle varie categorie di personale docente e non docente, elette al loro interno: a tale commissione spetta, tra l'altro, il compito di proporre alla facoltà le modalità di utilizzo del budget disponibile per la messa a concorso di posti di professore e ricercatore.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i consigli dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione adotteranno a maggioranza assoluta dei presenti il proprio regolamento. Esso dovrà prevedere, determinandone le modalità, l'elezione di un presidente tra i professori di ruolo e la partecipazione al consiglio dei professori di ruolo; dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 che, a seguito di delibera del consiglio stesso, a qualsiasi titolo svolgano attività didattica all'interno del corso; di quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento afferenti al corso di studi; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti. La definizione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è demandata al regolamento. Nel consiglio di corso di laurea è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti.

9. È istituito il difensore degli studenti della facoltà. Egli è nominato dal preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il consiglio di facoltà, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti. Il difensore degli studenti è a disposizione dell'osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 6.

Organizzazione dei dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca, omogenee per fini o per metodi. Ad essi possono afferire docenti di ruolo e fuori ruolo secondo la normativa vigente. Essi concorrono con le loro strutture all'attività didattica.

2. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici che privati, con esclusione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale degli atenei e de «La Sapienza» nella loro interezza e nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale, dei principi posti nel presente statuto ed in particolare di quanto stabilito nei commi seguenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio di dipartimento adotterà, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti, individuati secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, il proprio regolamento organizzativo.

4. Il regolamento di cui al precedente comma, dovrà prevedere l'elezione, da parte dei membri del consiglio individuati secondo quanto previsto dal successivo comma quinto, di un direttore, dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale, tra i professori di ruolo a tempo pieno; dovrà inoltre essere prevista la durata della sua permanenza in carica per un periodo comunque non superiore a tre anni e la rieleggibilità per non più di una volta consecutiva.

5. Il regolamento del dipartimento dovrà prevedere la partecipazione al consiglio di dipartimento dei professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento; dei ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 afferenti al dipartimento; del segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato (in tale ambito è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti); di un ugual numero di rappresentanti degli studenti di dottorato e/o delle scuole di specializzazione e degli studenti che hanno avuto assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al dipartimento. Esso dovrà altresì prevedere le modalità di partecipazione alle riunioni e alle votazioni delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare.

6. Il regolamento di dipartimento dovrà prevedere, determinandone le modalità, l'elezione di una giunta composta da due rappresentanti di ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente (professori prima fascia, professori seconda fascia, ricercatori, non docenti e studenti) e presieduta dal direttore. Di essa dovrà far parte di diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario.

7. Il regolamento di dipartimento potrà prevedere l'articolazione in sezioni dotate di autonomia organizzativa nell'ambito della programmazione generale dell'attività dipartimentale.

8. Il segretario amministrativo del dipartimento coadiuva il direttore di dipartimento, nella gestione delle attività del dipartimento.

Sono compiti del segretario amministrativo:

a) collaborare con il direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale;

c) coordinare l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;

d) partecipare alle sedute del consiglio e della giunta con funzioni di segretario verbalizzante;

e) dirigere ed organizzare la segreteria amministrativa del dipartimento;

f) assumere ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativo-contabile del dipartimento.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto non potranno essere costituiti nuovi istituti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti dovranno adeguare i propri regolamenti ai criteri organizzativi previsti dal presente articolo per i dipartimenti. In mancanza il rettore, sulla base di conforme delibera del senato accademico, procederà alla loro disattivazione.

Art. 7.

Corsi di dottorato di ricerca

L'Università provvede a disciplinare con apposito regolamento, adottato dal senato accademico su delibera delle strutture interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso «La Sapienza».

Art. 8.

Centri di ricerca e di servizi

1. «La Sapienza» istituisce con decreto del rettore, sulla base di conformi deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, centri di ricerca e centri di servizio per la gestione e l'utilizzazione di servizi, biblioteche e apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento. Essa partecipa inoltre, sulla base di apposite convenzioni, a centri interuniversitari cui concorrono strutture di altre Università.

2. L'istituzione e gli statuti dei centri di ricerca e dei centri di servizi sono adottati sulla base di proposte delle strutture interessate e, quando costituiti, sentiti i relativi atenei di cui all'art. 4.

TITOLO TERZO

ORGANI CENTRALI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO

Art. 9.

Organi dell'Università

Sono organi centrali de «La Sapienza» il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta «La Sapienza» ad ogni effetto di legge e ne garantisce l'autonomia ed unità culturale.

2. Il rettore, oltre alle competenze previste dalla legge, può partecipare alle riunioni degli organi degli atenei in cui si articola «La Sapienza», ove viene decisa la programmazione dell'attività didattica e scientifica degli atenei stessi.

3. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Partecipano alle elezioni i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, gli studenti che fanno parte dei consigli di facoltà, del senato accademico e del consiglio di amministrazione e il personale tecnico-amministrativo.

4. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti.

5. Il regolamento elettorale stabilirà le modalità per l'espressione del voto; esse comunque dovranno assicurarne la segretezza.

6. Il rettore nomina un pro-rettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che fa parte del consiglio di amministrazione, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario svolge le funzioni del rettore nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo rettore.

Entro sei mesi dalla data di cessazione dalla carica di rettore il decano indice le elezioni.

Art. 11.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Università.

2. In particolare il senato accademico approva:

a) il proprio regolamento interno di funzionamento e tutti i regolamenti dell'Università, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie il consiglio di amministrazione;

b) il programma di attività ed il piano di sviluppo sentiti per gli aspetti di competenza il consiglio di amministrazione e, una volta costituiti, gli organi degli atenei;

c) la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche di servizio dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate;

d) la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture di ricerca, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate;

e) i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse finanziarie per il personale docente;

f) la relazione annuale sulla ricerca e la ripartizione tra i diversi atenei dei finanziamenti per la ricerca;

g) la relazione annuale sulla didattica;

h) le modifiche di statuto, su parere conforme degli atenei per gli aspetti di loro competenza, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie, il consiglio di amministrazione. In tal caso la sua composizione è integrata come previsto dal seguente art. 22.

3. Il senato accademico esprime, fra l'altro, parere su:

a) il bilancio preventivo;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo convoca e lo presiede;

b) i presidenti degli atenei;

c) dodici presidi, uno per ogni tipologia delle facoltà esistenti all'atto dell'approvazione del presente statuto, con rotazione qualora le facoltà si sdoppino;

d) tre rappresentanti per ognuna delle sei macro aree scientifico-disciplinari che saranno definite con apposito regolamento elettorale, con elettorato attivo e passivo attribuito a tutti i docenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei membri di cui ai punti *a), b), c), d), e).*

5. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di una volta.

6. Partecipa alle riunioni del senato accademico, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori, il direttore amministrativo.

7. Per le questioni relative alla ricerca scientifica, il senato accademico si avvale per la fase istruttoria della commissione prevista dall'art. 16, comma 3, del presente statuto.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. In particolare il consiglio di amministrazione approva:

a) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie;

b) il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di dipartimento;

c) il bilancio di previsione, sentito il senato accademico; le relative variazioni e il conto consuntivo;

d) i programmi edilizi di sua competenza ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico;

e) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il senato accademico, e gli atenei ;

f) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;

g) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il consiglio di amministrazione esprime pareri sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Università.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo convoca e lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo, con voto deliberante, svolge le mansioni di segretario, eventualmente avvalendosi a tale specifico fine di propri collaboratori;

d) tre rappresentanti dei professori prima fascia, tre rappresentanti dei professori seconda fascia, tre rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 e tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

e) sei rappresentanti degli studenti.

5. I componenti elettivi del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Art. 13.

Collegio dei sindaci

È istituito il collegio dei sindaci. Il regolamento generale dell'Università determina la composizione e le competenze dell'organo.

Art. 14.

Collegio dei direttori di dipartimento

1. Il collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento e di istituto. Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.

2. Il collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo-contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporgli. Inoltre dà parere sui dottorati.

3. Il collegio elegge nel suo seno un presidente ed una giunta secondo un proprio regolamento.

Art. 15.

Direttore amministrativo e dirigenti

1. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore ai sensi delle disposizioni vigenti, su delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il direttore amministrativo è nominato per un periodo di quattro anni e può soltanto essere revocato nei casi previsti dalla legge, sulla base di deliberazioni conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. Coordina e verifica l'attività dei dirigenti esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. Egli è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Università, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e ad esso spettano i poteri e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni.

4. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto dal direttore amministrativo. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 16.

Nucleo di valutazione e commissioni dell'Università

1. Il nucleo di valutazione dell'Università ha il compito di raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione delle strutture e delle attività didattiche e scientifiche degli atenei. In particolare il nucleo prepara e organizza i rapporti finali di valutazione del costo/rendimento de «La Sapienza», da sottoporre al nucleo di valutazione nazionale ed al senato accademico ed al consiglio di amministrazione per i fini sottoindicati. Il nucleo sottopone al senato accademico e al consiglio di amministrazione eventuali suggerimenti in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attività dell'Università. Il nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni finali alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse da parte della commissione ricerca scientifica per l'anno accademico successivo.

2. Il regolamento amministrativo-contabile stabilisce la composizione del nucleo di valutazione dell'Università.

3. La commissione ricerca scientifica dell'Università ha il compito di formulare proposte riguardo alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate da «La Sapienza» per la ricerca scientifica.

4. La commissione ricerca scientifica è composta da:

a) un professore di prima fascia per ogni tipologia di facoltà;

b) un professore di seconda fascia per ogni tipologia di facoltà;

c) un ricercatore per ogni tipologia di facoltà.

I componenti della commissione ricerca scientifica vengono eletti dai consigli di facoltà.

5. La commissione didattica dell'Università ha compiti istruttori per quanto concerne il coordinamento delle attività didattiche de «La Sapienza». Essa esamina i problemi che le vengono sottoposti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, quelli portati alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dagli osservatori studenteschi previsti dalla lettera *d)* del sesto comma dell'art. 5 del presente statuto.

6. La commissione didattica dell'Università è composta da un rappresentante dei docenti e da uno degli studenti per ogni facoltà.

7. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale ha il compito di assicurare l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo de «La Sapienza» provvedendo alla organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, e iniziative volte all'aggiornamento delle modalità di lavoro.

8. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale è composta da un funzionario rappresentante di ogni area funzionale ed è coordinata da un direttore amministrativo o da un suo delegato.

Art. 17.

Istituzioni per le attività assistenziali

L'attività assistenziale prestata dalle facoltà di medicina è organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/517, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalità giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera *a)* della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università e nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) accesso paritario alle funzioni assistenziali dei professori di ruolo;

b) salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate nel rispetto dello stato giuridico universitario.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Attività sportive, ricreative e sociali

1. «La Sapienza» incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative e sociali del proprio personale.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo italiano e ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, ai sensi della normativa vigente.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attività sportiva.

3. Le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con il dopolavoro universitario, che, a tal fine, utilizza locali e attrezzature de «La Sapienza». Al dopolavoro sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attività.

Art. 19.

Regolamento dell'Università e regolamento degli atenei

1. Il regolamento dell'Università stabilisce, tra l'altro, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, le modalità di elezione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture didattiche e per la ricerca. Esso è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi di gestione degli atenei federati.

2. Gli atenei costituiti ai sensi dell'art. 4 del presente statuto adottano, sulla base di deliberazioni dei propri organi ed a seguito di parere conforme dei consigli di dipartimento e dei consigli delle facoltà afferenti nella composizione allargata, un regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento. Esso è emanato con decreto del rettore.

Art. 20.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 12, secondo comma, lettera *b),* del presente statuto, disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. Esso specifica le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e definisce in particolare gli ambiti di autonomia di gestione, di spesa e di assunzione di impegni con terzi.

Art. 21.

Regolamenti didattici

1. Il regolamento didattico dell'Università disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici. Esso è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di proposte deliberate dai consigli di facoltà o di corso di studio. Il senato accademico può, in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarle con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Qualora quest'ultima confermi la proposta a maggioranza assoluta dei componenti, il senato accademico è tenuto ad approvarla. Il regolamento è emanato dal rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.

2. Le facoltà e scuole, sentiti i corsi di studio interessati, adottano propri regolamenti didattici con cui disciplinano le modalità dei corsi e lo svolgimento degli esami di profitto.

Art. 22.

Modifiche di statuto

Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico, integrato con tutte le componenti previste dall'art. 16 della legge n. 168/1989.

Art. 23.

Validità delle votazioni

1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Università, degli atenei e delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso ciò non si verifichi l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.

2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente nei periodi in cui si svolgono lezioni in tutte le facoltà.

3. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

Art. 24.

Norme finali e transitorie

1. Le cariche elettive saranno rinnovate, secondo le modalità specificate nel presente statuto, alla fine di ciascun mandato. Le norme per la rieleggibilità decorrono dalla prima elezione fatta a norma del presente statuto.

2. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli atenei.

3. Il senato accademico determinerà i casi in cui l'attività lavorativa in luoghi diversi da «La Sapienza» è incompatibile con l'attività istituzionale.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto si svolgeranno le elezioni per i componenti degli organi centrali e delle strutture didattiche e di ricerca, secondo le norme specificate dal presente statuto.

5. Al fine di assicurare un efficace funzionamento delle strutture didattiche «La Sapienza», entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, provvede a riorganizzare le facoltà, ed i relativi corsi di studio in modo tale che, in linea di massima, per ciascuna facoltà non sia superato il numero di trecentocinquanta docenti, o il numero di cinquemila studenti iscritti in corso.

6. Sulla base di iniziative progettuali delle facoltà interessate, ovvero dei dipartimenti, ovvero di intese fra tutti tali soggetti, si formeranno per aggregazioni di più facoltà gli atenei di cui all'art. 4. Essi saranno costituiti con decreto rettorale, a seguito di delibere conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali decreti costitutivi potranno essere deliberati in successione, a partire dai progetti approvati. L'attivazione di un ateneo e la relativa assegnazione di risorse sarà deliberata tenendo conto prioritariamente di parametri oggettivi che riequilibrino la situazione esistente.

7. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, tutte le facoltà, ed entro quattro anni tutti i dipartimenti, dovranno aggregarsi in atenei.

8. Gli atenei sono costituiti sulla base di proposte formulate da facoltà e da dipartimenti che ne formulano anche il regolamento. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione i quali possono, in caso di dissenso, rinviare per una sola volta con richiesta motivata di riesame ai proponenti.

9. Il processo di formazione degli atenei è coordinato dal senato accademico composto ai sensi del presente statuto.

10. Nel processo di riorganizzazione de «La Sapienza» deve essere prevista la ripartizione del personale tecnico-amministrativo fra tutte le strutture di ateneo sulla base di una valutazione oggettiva dei carichi di lavoro ai sensi della normativa vigente nel rispetto della contrattazione decentrata che garantisca un omogeneo trattamento giuridico ed economico del personale.

99E10107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, firmato a Bologna il 3 dicembre 1997.

Si comunica che il giorno 29 settembre 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 210 del 7 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999.

Conformemente all'art. 7 tale accordo entrerà in vigore il giorno 28 dicembre 1999.

99A10013

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dichiarazione di estinzione della fondazione «Cariplo» per la ricerca scientifica, in Milano

Con decreto ministeriale 11 novembre 1999 la fondazione «Cariplo» per la ricerca scientifica, con sede in Milano, è dichiarata estinta in quanto gli scopi statutari risultano compresi tra quelli direttamente perseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

99A10012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale n. 133422 del 9 novembre 1999 si è provveduto a conferire l'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Torino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torino, via Tommaso Grossi n. 15, al rag. Pietro Chialli in sostituzione del dott. Enrico Boffa.

Con decreto ministeriale n. 133405 del 9 novembre 1999 si è provveduto a conferire l'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Grosseto, via Roma n. 3, al dott. Fabrizio Zoli in sostituzione del dott. Giorgio Simongini.

99A10060

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Noricum Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1336 del 10 novembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Noricum Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 27 aprile 1999 dell'assemblea straordinaria degli azionisti ai seguenti articoli: art. 5 (Aumento del capitale sociale da lire 22 miliardi a lire 32 miliardi); art. 9 (Modifica del termine di approvazione del bilancio al 30 aprile di ogni anno, con la possibilità di prorogare tale termine qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 13 (introduzione della possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione anche tramite telefax).

99A10073

Modificazioni allo statuto sociale della Quadrifoglio Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1337 del 10 novembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Quadrifoglio Vita S.p.a. con la modifica, deliberata in data 27 aprile 1999, dell'assemblea straordinaria degli azionisti, relativa all'art. 9 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano).

99A10074

Modificazioni allo statuto sociale della Wintherthur Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1335 del 10 novembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Winterthur Vita S.p.a. con le modifiche, deliberate in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (aumento del capitale sociale da L. 81.500.000 a L. 95.000.000); art. 10 (limitazione all'Europa per la convocazione dell'assemblea dei soci fuori della sede sociale e modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 21 (introduzione della possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione per videoconferenza).

99A10075

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77